dal complesso della comunicazione degli addebiti e della decisione e, già durante il procedimento amministrativo, l'impresa avesse perfettamente compreso la portata dell'addebito mossole.

3. Dall'art. 36 del trattato CECA si desume che l'obbligo della Commissione di porre l'interessato in grado di presentare le proprie osservazioni prima d'infliggere una sanzione pecuniaria o di fissare una penalità di mora non può essere inteso nel senso che la Commissione debba ribattere alle tesi difensive dell'interessato. Detto articolo garantisce le prerogative della difesa dando all'interessato la possibilità di presentare osservazioni. Non si può pretendere che la Commissione ribatta a questi argomenti o effettui indagini ulteriori o proceda all'audizione di testimoni indicati dall'interessato, qualora ritenga che la pratica sia stata adeguatamente istruita.

Nella causa 9/83,

EISEN UND METALL AKTIENGESELLSCHAFT, con sede in Gelsenkirchen, con l'avv. Martha Grunning, del foro di Düsseldorf e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Ernest Arendt, 34 B, rue Philippe-II,

ricorrente,

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal proprio consigliere giuridico, sig. Rolf Wägenbaur, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il sig. Oreste Montalto, membro del suo ufficio legale, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto l'annullamento della decisione 9 dicembre 1982 con cui la Commissione ha inflitto alla Eisen und Metall Aktiengesellschaft un'ammenda a norma dell'art. 15 della decisione n. 1836/81/CECA,

LA CORTE (quarta sezione),

composta dai signori T. Koopmans, presidente di sezione, K. Bahlmann, P. Pescatore, A. O'Keeffe e G. Bosco, giudici,

avvocato generale: P. VerLoren van Themaat
cancelliere: P. Heim

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

I — Gli antefatti e il procedimento

1. Il contesto giuridico

La decisione della Commissione 3 luglio 1981, n. 1836/81/CECA, relativa agli obblighi delle imprese di distribuzione circa la pubblicazione dei listini e delle condizioni di vendita nonché alle pratiche vietate a dette imprese (GU L 184 del 4. 7. 1981, pag. 13), veniva adottata onde sottoporre le imprese di distribuzione d'acciaio alle stesse norme che valgono per le imprese produttrici in forza dell'art. 60 del trattato CECA e delle decisioni adottate per la sua attuazione.

L'art. 2 della decisione n. 1836/81/CECA stabilisce che «i negozianti di acciaio sono tenuti a pubblicare i listini dei prezzi e le condizioni di vendita per le vendite dirette e le vendite ex magazzino, conformemente alle disposizioni che seguono, e a comunicarli alla Commissione».

Gli artt. 3-6 stabiliscono le modalità per la pubblicazione dei listini.

A norma dell'art. 7, «i negozianti di acciaio possono non pubblicare gli sconti per prodotti declassati o di seconda scelta». In tal caso essi devono indicare nelle fatture il motivo del declassamento o i motivi per cui la merce è stata classificata di seconda scelta.

L'art. 8 vieta ai commercianti d'acciaio di applicare «nel mercato comune condizioni disuguali ... a transazioni equiparabili ...». A norma dell'art. 9, n. 1, sono equiparabili le operazioni:

a) concluse con acquirenti:

 — che si trovino in concorrenza fra di loro,

 — o che fabbrichino prodotti identici o simili,

 — o che svolgano analoghe funzioni commerciali, e

b) che riguardino prodotti identici o simili e

c) le cui altre caratteristiche commerciali essenziali non differiscano in misura rilevante.

In forza dell'art. 11, il commerciante il quale sostenga che determinati negozi non sono equiparabili deve indicare, a richiesta della Commissione, le circostanze e i fatti giustificativi appropriati.

Ai sensi dell'art. 14, «i negozianti di acciaio sono tenuti a comunicare tutte le informazioni necessarie alla Commissione che può far procedere a tutte le verifiche necessarie al controllo del rispetto delle disposizioni di cui sopra».

L'art. 15 contempla, nei nn. 1 e 2, ammende per i commercianti che contravvengano agli artt. 2-13 e, rispettivamente, all'art. 14.

Infine, l'art. 16 stabilisce che la decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e si applica fino al 30 giugno 1982. La validità della decisione veniva in seguito prorogata. Benché essa sia entrata in vigore il 4 luglio 1981, la Commissione ha concesso alle imprese interessate di pubblicare i listini entro il 15 settembre 1981.

2. Gli antefatti

La Eisen und Metall Aktiengesellschaft (in prosieguo: «Eisen AG»), commerciante d'acciaio, il 12 ottobre 1981 pubblicava un listino «valido dal 14 ottobre 1981».

Dal 25 al 29 gennaio 1982 un incaricato della Commissione controllava, per i soli negozi effettuati successivamente al 14 ottobre 1981, se la Eisen AG avesse osservato gli obblighi impostile dalla decisione n. 1836/81/CECA. Egli accertava che più volte, nel periodo preso in considerazione, delle lamiere erano state vendute ad un prezzo inferiore a quello del listino pubblicato.

3. Il procedimento

In seguito ai risultati dei sopra menzionati controlli, la Commissione avviava un procedimento ai sensi dell'art. 36 del trattato CECA.

Con decisione 9 dicembre 1982, essa infliggeva alla Eisen AG un'ammenda di DM 133 736 a norma dell'art. 15 della decisione n. 1836/81/CECA.

Il 14 gennaio 1983 la Eisen AG ha proposto un ricorso diretto ad ottenere l'annullamento di detta decisione o, in subordine, la riduzione dell'ammenda.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria, pur chiedendo alle parti di fornire informazioni e produrre documenti. Essa ha del pari deciso, con ordinanza 9 novembre 1983, di rimettere la causa alla quarta sezione.

II — Le conclusioni delle parti

La *Eisen AG* conclude che la Corte voglia:

— annullare la decisione della Commissione 9 dicembre 1982 e, di conseguenza, annullare l'ammenda liquidata in DM 133 736 dall'art. 2 della decisione stessa;

— in subordine, diminuire l'importo dell'ammenda;

— condannare la convenuta alle spese.

La *Commissione* conclude che la Corte voglia:

— respingere il ricorso,

— condannare la ricorrente alle spese.

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

A — Sull'inosservanza di forme essenziali

a) Sulla trasgressione dell'obbligo di motivazione

La *Eisen AG* sostiene che non ricorrevano i presupposti per l'inflizione di un'ammenda, cosicché la decisione impugnata è infondata oltre che priva di adeguata motivazione.

Tutte le consegne di cui trattasi sono state effettuate per l'adempimento di «contratti preliminari» conclusi con un certo numero di imprese prima del 15 settembre 1981, giorno in cui scadeva il termine stabilito dalla Commissione per la pubblicazione dei listini. Questi contratti sono stati conclusi il 7 settembre 1981 con le imprese Markmann di Düsseldorf e Claas di Saulgau, in una data non precisata ma comunque anteriore al 24 giugno 1981 con l'impresa Schlafhorst di Mönchengladbach, e in una data non precisata ma in ogni caso anteriore al 15 settembre 1981 con l'impresa Bergbau della Westfalia.

I «contratti preliminari» sono ben noti sul mercato dell'acciaio e consistono in un contratto di compravendita, a prezzo determinato, riguardante una determinata quantità di merci per le quali l'acquirente si riserva il diritto di chiedere «consegna a richiesta», cioè richiedere consegne parziali, nei momenti che preferisce entro un termine concordato col fornitore.

La *Commissione* non contesta la possibilità per le imprese di concludere «contratti preliminari», ma sostiene che il richiamo a contratti del genere non è pertinente, a causa di vari fattori fra cui la discordanza fra i quantitativi indicati in quelli che la Eisen AG chiama «contratti preliminari» ed i quantitativi effettivamente consegnati, l'indicazione di quantitativi approssimati, la consegna di articoli alcuni dei quali avevano dimensioni diverse da quelle indicate nei «contratti». Di conseguenza gli accordi stipulati dalla Eisen AG non si possono considerare dei contratti di diritto privato di cui si possa chiedere giudizialmente l'adempimento.

Per quanto riguarda più in particolare le consegne effettuate alla Markmann, la *Eisen AG* sostiene inoltre che la Commissione non ha tenuto conto del fatto che i negozi di cui trattasi avevano caratteristiche commerciali completamente diverse da quelle cui la decisione n. 1836/81/CECA si riferisce e, a norma dell'art. 9, n. 1, lett. c), di questa, non erano quindi soggette al listino. La ricorrente tratta infatti solo prodotti della categoria II a) (prodotti declassati o di seconda scelta), per i quali non vi è l'obbligo di pubblicare il listino, ma è spesso obbligata dalle proprie controparti ad acquistare del pari prodotti della categoria I a) (merci di prima scelta), pur non disponendo di un'organizzazione di vendita per le merci di questa categoria. La caratteristica dei rapporti tra la Eisen AG e la Markmann consiste appunto nel fatto che la seconda rende alla prima un servizio estremamente importante acquistando regolarmente le partite di merci

della categoria I a) che la ricorrente è talvolta obbligata ad acquistare insieme a quelle della categoria II a), che costituiscono l'oggetto principale della sua attività commerciale.

La *Commissione* ribatte che i negozi fra la Eisen e la Markmann per merci di categoria I a) non possono essere considerati negozi speciali per il solo fatto che la seconda è stata per la prima un cliente particolarmente fidato e fedele. Questa circostanza poteva giustificare uno sconto di fedeltà, ma non può autorizzare la ricorrente ad applicare alla Markmann prezzi inferiori a quelli indicati nel listino. A parte ciò, se detti negozi dovessero essere considerati di natura speciale, la Commissione sarebbe pronta a contestare quanto la ricorrente ha asserito in fatto. In proposito, per quanto le consta, nel quarto trimestre del 1981 le vendite di prodotti della categoria I a) tratti dalle scorte della Eisen AG hanno raggiunto le 9 572 tonnellate e sono state quindi ampiamente superiori a quelle di merci della categoria II a), che nello stesso periodo hanno raggiunto le 1 627 tonnellate.

Per quanto riguarda le relazioni con la Bergbau, la *Eisen AG* deduce che fra essa e detta impresa vi era un accordo tacito in forza del quale la Bergbau, la quale destinava le merci acquistate ad usi per i quali la differenza di categoria non era decisiva, era disposta ad accettare dei pari consegne di prodotti della categoria II a), in luogo delle pattuite consegne di merci della categoria I a). Una sostituzione del genere si è avuta appunto nei casi addebitatile.

La *Commissione* osserva che l'esistenza di un accordo del genere è stata addotta dalla Eisen AG per la prima volta il 20 settembre 1982, nella lettera di risposta alla comunicazione degli addebiti. Inoltre, ogni volta che merci della categoria II a) sono state consegnate alla Bergbau, ciò è sempre comparso nelle fatture della ricorrente, come si desume ad esempio da una fattura del 14 gennaio 1982 prodotta con la controreplica.

A proposito del caso Schlafhorst, in cui il «contratto preliminare» sarebbe stato stipulato prima del 24 giugno 1981, la *Eisen AG* rileva che, se la decisione generale n. 1836/81/CECA potesse influire sulle clausole di un contratto stipulato prima della sua entrata in vigore, questo effetto retroattivo sarebbe in contrasto col principio della certezza del diritto e costituirebbe un'intrusione nei principi fondamentali del diritto privato degli stati membri, cioè in un campo che non è assolutamente di competenza della Commissione. Se si attribuisse alla decisione efficacia retroattiva, si giungerebbe del resto ad un risultato assurdo in quanto il singolo, pubblicando il listino, potrebbe sostituire questi prezzi ai prezzi fermi pattuiti in contratti già in atto.

La *Commissione*, dopo aver ricordato che a suo parere nessuno dei contratti di cui trattasi è un vero «contratto preliminare», aggiunge che non è comunque possibile invocare un «contratto preliminare» per le consegne effettuate dopo la data in cui la ricorrente ha pubblicato il proprio listino. La decisione n. 1836/81/CECA, infatti, che doveva inizialmente rimanere in vigore fino al 30 giugno 1982, era un provvedimento di crisi di durata limitata e, in quanto tale, non poteva essere privato della possibilità di agire direttamente sul mercato senza perdere per ciò stesso qualsiasi efficacia pratica. I commercianti d'acciaio, se avessero potuto richiamarsi ai prezzi fis-

sati in contratti a medio o a lungo termine (da 3 a 12 mesi) anteriori alla decisione, avrebbero potuto sottrarsi all'applicazione di questa. Si deve quindi ritenere che la decisione n. 1836/81/CECA indica in modo molto chiaro che la decisione stessa, data la crisi, doveva necessariamente incidere anche sui contratti già in atto.

b) Sulla trasgressione dell'art. 15 della decisione generale

Secondo la *Eisen AG*, la trasgressione dell'art. 15 della decisione generale può essere valutata tanto sotto l'aspetto dell'inosservanza dell'obbligo di motivazione, quanto dal punto di vista della trasgressione di una disposizione di diritto sostantivo. L'inosservanza dell'obbligo di motivazione deriva dal fatto che l'art. 15 contempla l'inflizione di ammende in caso di trasgressione degli artt. 2-14 della decisione n. 1836/81/CECA, mentre la Commissione, richiamandosi in generale a questo articolo, non ha indicato quali siano le disposizioni che la ricorrente avrebbe trasgredito.

L'inosservanza dell'art. 15, in quanto disposizione di diritto sostanziale, consiste nel fatto che questo articolo non indica come illecito autonomo le «sottoquotazioni rispetto al listino», cioè il comportamento col quale la Commissione ha motivato la decisione d'infliggere un'ammenda.

La *Commissione* ribatte che non vi era alcuna possibilità che la ricorrente s'ingannasse circa la natura delle trasgressioni addebitatele e che, d'altro canto, la ricorrente non ha manifestamente avuto alcuna difficoltà nel comprendere il senso degli addebiti mossile. Per quanto riguarda in particolare lo «sconto rispetto al proprio listino», che non compare in alcuna precisa disposizione, questo sconto consiste necessariamente nell'inosservanza, in determinati casi, del listino e quindi nell'illecito, contemplato dall'art. 8 della decisione generale, che si concreta nell'applicare condizioni disuguali a negozi equiparabili.

c) Sull'inosservanza delle prerogative della difesa, in particolare del diritto di essere sentiti

Secondo la *Eisen AG*, la Commissione ha trasgredito queste prerogative in quanto, prima di adottare la decisione con cui ha inflitto l'ammenda, non ha attirato l'attenzione della ricorrente sul fatto che essa non intendeva procedere ad un'indagine sulle prove a discarico offerte dalla ricorrente.

La *Commissione* ribatte che, offrendo alla ricorrente di procedere ad un'audizione, essa è già andata oltre quanto prescrive l'art. 36, il quale le impone unicamente di «porre l'interessato in grado di presentare le proprie osservazioni». La ricorrente, avendo declinato questo invito per il solo motivo che la Commissione non aveva ritenuto necessario esaminare ulteriormente determinati punti, non può del resto più invocare, a posteriori, la lesione del diritto di essere sentiti.

B — Sulla trasgressione del trattato e delle norme giuridiche relative alla sua applicazione

a) Sulla trasgressione dell'art. 15 del trattato CECA

La *Eisen AG* sostiene che, omettendo di motivare in modo adeguato la propria decisione, la Commissione ha trasgredito l'art. 15 del trattato CECA, a norma del quale «le decisioni, raccomandazioni e pareri dell'Alta Autorità sono motivati . . .».

La *Commissione* rileva che se — come ritiene di aver già provato a proposito degli altri mezzi riguardanti l'inosservanza dell'obbligo di motivazione — la decisione è stata motivata in modo adeguato, non si può parlare di inosservanza dell'art. 15 del trattato CECA.

b) Sulla trasgressione degli artt. 47 e 36 del trattato CECA e degli artt. 11 e 14 della decisione n. 1836/81/CECA

Con questi mezzi la *Eisen AG* sostiene che la Commissione ha trasgredito gli artt. 47 e 36 CECA e 14 della decisione generale in quanto ha perso di vista che detti articoli, i quali la autorizzano a procurarsi le informazioni necessarie per svolgere il proprio compito ed a procedere ai necessari controlli, le impongono per ciò stesso l'obbligo di accertare tutti gli aspetti di una situazione, ivi compresi quelli che possono fare escludere l'esistenza di un illecito. Lo stesso vale per l'art. 11 della decisione, la quale autorizza la Commissione a chiedere ai commercianti d'acciaio informazioni sulle circostanze e sui fatti atti a giustificare il loro comportamento.

La *Commissione* ribatte che tutte le circostanze a discarico sono state esaminate dai suoi uffici e sono state in definitiva disattese in quanto non reggevano all'esame. Non le si può quindi far carico di non aver accertato i fatti della pratica.

Quanto all'art. 11, questa disposizione non costringe la Commissione a chiedere informazioni alle imprese, qualora ritenga che tali informazioni non sono necessarie.

c) Sull'inosservanza del principio generale secondo il quale una decisione non può essere fondata su inesattezze manifeste, né essere contraddittoria o illogica

Secondo la *Eisen AG*, la decisione impugnata è inficiata da inesattezze e da contraddizioni evidenti in quanto, da un lato non contesta né confuta che i contratti di cui trattasi siano stati conclusi prima che il listino divenisse obbligatorio, o addirittura prima dell'entrata in vigore della decisione n. 1836/81/CECA, mentre d'altro canto pretende che detti contratti costituiscano trasgressione di tale decisione. Con queste contraddizioni ed inesattezze manifeste la convenuta ha dimostrato una mancanza di logica.

La *Commissione* respinge completamente questo addebito osservando che, non essendo disposta ad accettare il richiamo ai «contratti preliminari» ed agli asseriti accordi anteriori addotti dalla ricorrente, essa non poteva adottare una decisione diversa da quella che ha emanato. Il suo atteggiamento è quindi coerente e non è inficiato da alcuna specie di contraddizione o di mancanza di logica.

C — Sullo sviamento di potere

La *Eisen AG* sostiene che la Commissione si è valsa del potere di infliggere un'ammenda, potere attribuitole dall'art. 15 della decisione n. 1836/81/CECA, non già allo scopo di reprimere degli illeciti, ma unicamente per dare un esempio, senza curarsi di accertare se l'ammenda fosse realmente giustificata. L'intenzione di spaventare i commercianti d'acciaio in generale, onde rispettino la decisione n. 1836/81/CECA, si desume del resto dalle dichiarazioni pubbliche di dipendenti della Commissione. A parte ciò, l'inosservanza dell'obbligo di motiva-

zione, le contraddizioni ed i controsensi di cui soffre la decisione, l'omissione d'indagare sulle prove offerte a discarico nonché la precipitazione e la fretta con cui il procedimento è stato avviato e la decisione è stata stesa sono tutti indizi di uno sviamento di potere.

La *Commissione* ribatte che l'intento di «dare un esempio» è del tutto legittimo se la sanzione esemplare viene inflitta nel caso giusto e che, se l'applicazione dell'ammenda ha nel contempo effetto dissuasivo erga omnes, non si può far altro che rallegrarsene. Quanto agli indizi di sviamento di potere che la Eisen AG crede di ravvisare nel suo comportamento, la Commissione rileva che essi sono completamente privi di fondamento, dato che, come già detto a proposito dei mezzi precedenti, si trattava veramente di trasgressioni della decisione n. 1836/81/CECA.

IV — La fase orale

Le parti hanno svolto difese orali nell'udienza del 18 gennaio 1984.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 29 febbraio 1984.

In diritto

1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 14 gennaio 1983, la Eisen und Metall Aktiengesellschaft, con sede in Gelsenkirchen (in prosieguo: Eisen AG) ha proposto, a norma degli artt. 33 e 36, 2° comma del trattato CECA, un ricorso diretto ad ottenere l'annullamento della decisione 9 dicembre 1982 con cui la Commissione le ha inflitto un'ammenda di DM 133 736 a norma dell'art. 15 della decisione 3 luglio 1981, n. 1836/81/CECA, concernente l'obbligo delle imprese di distribuzione di pubblicare i listini dei prezzi e le condizioni di vendita, nonché le pratiche vietate a tali imprese (GU L 184, pag. 13), ovvero, in subordine, la riduzione dell'ammenda stessa.

2 Nella decisione impugnata si dichiara che nel periodo dal 14 ottobre 1981 alla fine del mese di gennaio del 1982 la Eisen AG ha venduto più volte dei laminati ad un prezzo inferiore a quello indicato nel listino da essa pubblicato a norma della decisione n. 1836/81 sopra menzionata e, nell'art. 1, è detto che queste sottoquotazioni costituiscono trasgressione della decisione stessa.

3 A sostegno la Eisen AG deduce tre categorie di mezzi riguardanti

— l'inosservanza di forme essenziali;

— la trasgressione del trattato CECA e delle norme relative alla sua applicazione;

— lo sviamento di potere.

4 La prima delle censure riguardanti l'inosservanza di forme essenziali verte sull'obbligo di motivazione. Secondo la Eisen AG, la Commissione avrebbe infatti perso di vista che non ricorrevano i presupposti per infliggere un'ammenda, con la conseguenza che la decisione impugnata sarebbe infondata e nel contempo priva di adeguata motivazione.

5 In proposito la Eisen AG assume in primo luogo che tutti i negozi di cui trattasi sono stati effettuati per l'adempimento di «contratti preliminari» stipulati con un certo numero di clienti, fra cui le imprese Markmann, Schlafhorst, Claas e Bergbau, anteriormente al 15 settembre 1981, giorno in cui scadeva il termine stabilito dalla Commissione per la pubblicazione dei listini dei commercianti d'acciaio.

6 La Commissione contesta in primo luogo che i contratti menzionati dalla Eisen AG fossero «contratti preliminari». Anche nel caso che lo fossero, la decisione n. 1836/81, che era un provvedimento di crisi di durata limitata, doveva necessariamente incidere direttamente anche sui contratti già in atto, se si voleva evitare che il provvedimento stesso fosse privato di qualsiasi efficacia pratica dall'applicazione di prezzi determinati in preesistenti contratti a medio o a lungo termine.

7 In proposito va rilevato che i provvedimenti di politica economica adottati, come nel presente caso, in una situazione di grave perturbazione del mercato, possono conseguire lo scopo solo se producono effetto immediatamente.

8 Questa esigenza è stata del resto espressamente ricordata nel terzo considerando della decisione n. 1836/81, in cui si rileva che il mercato dell'acciaio

continua ad essere gravemente colpito dal deterioramento della situazione economica e che, per creare condizioni economiche favorevoli all'indispensabile riorganizzazione dell'industria siderurgica, «è assolutamente necessario svolgere un'azione immediata sui prezzi di vendita dell'acciaio; che tale azione è più che mai urgente in periodo di crisi».

9 Va ricordato in proposito che la decisione n. 1836/81 era informata, come è detto nella motivazione, alla necessità di «procedere a brevissima scadenza ad un'azione di risanamento del mercato dell'acciaio che porti ad un aumento dei prezzi necessario per evitare gravi conseguenze finanziarie». L'obbligo per le imprese di distribuzione di pubblicare i listini e di non vendere la merce ad un prezzo inferiore e quello di listino costituisce quindi il metodo scelto dal legislatore comunitario per porre immediatamente termine alla concessione di sconti individuali ed alle condizioni di vendita disuguali che ne derivano e per contribuire in questo modo all'aumento del livello generale dei prezzi.

10 Ne consegue che la decisione n. 1836/81 deve applicarsi a tutti i negozi in corso dopo la sua entrata in vigore e prevalere, se del caso, anche su eventuali obbligazioni derivanti da accordi preliminari già in atto.

11 La Eisen AG deduce poi che i negozi che essa ha concluso con la Markmann devono essere considerati negozi non equiparabili, aventi carattere speciale ai sensi dell'art. 9, n. 1, lett. c), della decisione n. 1836/81; si tratterebbe infatti di negozi le cui caratteristiche commerciali essenziali, diverse da quelle contemplate alle lettere a) e b) dello stesso numero, sarebbero notevolmente diverse da quelle dei suoi restanti negozi commerciali. A sostegno di questo assunto essa ha allegato che la Markmann le acquista regolarmente partite di merci di categoria I a) (materiale di prima scelta) che la ricorrente, commerciante di rottame, è talvolta obbligata ad acquistare onde ottenere le merci di categoria II a) (materiale di seconda scelta o declassato) che costituiscono l'oggetto principale della sua attività commerciale.

12 La Commissione, pur esprimendo dei dubbi circa l'assunto che la Eisen AG sarebbe soprattutto un commerciante di merci di categoria II a), ha rilevato

che il fatto che la Markmann sia per la ricorrente una cliente particolarmente fidata e fedele non può attribuire ai negozi con essa conclusi carattere speciale ai sensi della sopra menzionata disposizione.

13 Occorre anzitutto precisare, per quanto riguarda il richiamo alla piccola percentuale di acciaio di prima scelta trattato dalla ricorrente, che, anche se fosse provato che i negozi riguardanti merci di categoria I a) costituiscono solo una parte relativamente piccola di quelli conclusi dalla Eisen AG, ciò non toglierebbe che il carattere speciale di un negozio ai sensi dell'art. 9 si può desumere unicamente dal confronto fra negozi riguardanti merci di categoria I a), che sono le sole per le quali la decisione n. 1836/81 stabilisce l'obbligo di pubblicare il listino.

14 In secondo luogo si deve osservare che il semplice fatto che la Markmann compri dalla Eisen AG materiale di categoria I a) più frequentemente di altri clienti, quali la Claas e la Schlafhorst, cui la stessa ricorrente ammette di aver venduto acciaio di prima scelta, non può attribuire ai contratti stipulati con la Markmann caratteristiche commerciali essenzialmente diverse da quelle dei contratti conclusi con le altre imprese. Sarebbe poi stato possibile tener conto del carattere regolare dei rapporti con la Markmann concedendo uno sconto di fedeltà, il quale non è affatto vietato dalla decisione n. 1836/81, purché figuri nel listino.

15 La Eisen AG ha infine sostenuto che i negozi conclusi con la Bergbau ricadono sotto l'art. 9, n. 1) lett. b), in quanto le consegne effettuate in forza di questi negozi riguardavano in realtà laminati di seconda scelta, e quindi merci che non sono «identiche o simili» a quelle consegnate in occasione di altri negozi. Ciò sarebbe stato possibile per il fatto che la Bergbau destinava queste merci ad usi per i quali determinate caratteristiche, da cui deriva la differenza fra l'acciaio di prima e quello di seconda scelta, sono irrilevanti.

16 Dal «contratto preliminare» 3 aprile 1981 si desume che l'accordo concluso con la Bergbau riguarda la consegna di «lamiere di qualità acciaio 37 se-

condo DIN 17.100, prima scelta». Questo contratto stabilisce inoltre espressamente quanto segue: «Per tutte le lamiere di qualità R ST 37-2, vi preghiamo di unire alla consegna dei certificati di fabbrica conformi a DIN 50049/2.1 ovvero attestati di controllo conformi a DIN 50049/2.2. Le consegne senza attestati di controllo non potranno più essere accettate».

17 Gli ordini e le conferme d'ordine prodotte dalla ricorrente contengono tutte l'espresso richiamo alle esigenze di qualità dell'industria siderurgica della Repubblica federale di Germania (norme DIN). Le fatture, benché non nominino le norme DIN, si richiamano tuttavia alle conferme d'ordine che si riferiscono espressamente a dette norme.

18 Stando così le cose, non è possibile trarre dalla documentazione prodotta in causa dati che consentano di sostenere che i negozi fra la Eisen AG e la Bergbau riguardassero merci di seconda scelta.

19 Si deve poi ricordare che, in forza dell'art. 7 della decisione n. 1836/81, i commercianti d'acciaio, quando vendono merce di seconda scelta, devono precisare nelle fatture il motivo del declassamento o i motivi per cui il prodotto è stato classificato di seconda scelta.

20 La Eisen AG non è stata in grado di spiegare perché avrebbe tenuto un comportamento che, da un lato, avrebbe costituito una trasgressione dell'art. 7 punibile con ammenda e, dall'altro, le avrebbe impedito di rifarsi alle fatture per dimostrare che il materiale venduto non rientrava nel campo d'applicazione della decisione n. 1836/81. Il richiamo a difficoltà tecniche nella fatturazione mediante ordinatore non può in alcun caso giustificare la trasgressione della normativa comunitaria.

21 Onde provare che, benché le fatture riguardino espressamente materiale di prima scelta, vi era fra essa e la Bergbau un accordo tacito in forza del quale questa era disposta ad accettare merci di categoria II a) in luogo di quelle di categoria I a), la Eisen AG deduce che la merce fornita alla Bergbau è sem-

pre stata materiale importato dalla Repubblica democratica tedesca e quindi di seconda scelta. Questo materiale non soddisferebbe infatti le condizioni poste dalle norme di qualità (norme DIN) della Repubblica federale di Germania, benché le autorità commerciali del paese esportatore lo fatturino sempre come merce di prima scelta.

22 Per quanto riguarda questo assunto non è tuttavia necessario, per valutarlo, accertare le caratteristiche delle merci provenienti dalla Repubblica democratica tedesca. Altri elementi bastano infatti per concludere che il materiale fornito dalla Eisen AG alla Bergbau rientrava normalmente nella categoria I a).

23 In proposito si deve osservare anzitutto che più volte, durante il periodo preso in considerazione dagli ispettori della Commissione, la Eisen AG forniva alla Bergbau materiale di categoria II a), indicando ogni volta espressamente nella fattura che si trattava di una «partita speciale» (cfr. fatture 10. 12. 1981, n. 40/32749; 16. 12. 1981, nn. 40/32808, 40/32809 e 40/32810; 21. 12. 1981, n. 40/32895; 11. 1. 1982, n. 40/30037 e 14. 1. 1982, n. 40/30076). Orbene, queste precisazioni non sarebbero state necessarie se, come la Eisen AG sostiene, la Bergbau avesse tacitamente accettato consegne di materiale di seconda scelta in luogo di materiale di prima scelta. Se ne deve quindi concludere che nei casi in cui non sono state fatte precisazioni del genere è stato fornito del materiale di prima scelta.

24 Per quanto riguarda poi in particolare l'acciaio proveniente dalla Repubblica democratica tedesca, dai prospetti delle scorte prodotti dalla ricorrente a richiesta della Corte si desume che i numeri di codice attribuiti a questi prodotti non compaiono mai nelle fatture di cui è causa, di guisa che si deve escludere che la Eisen AG abbia consegnato alla Bergbau materiale proveniente dalla Repubblica democratica tedesca.

25 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, va detto che i presupposti per l'inflizione dell'ammenda ricorrono e che la censura relativa alla loro insussistenza va perciò disattesa.

26 Con la seconda censura, anch'essa relativa alla mancanza di motivazione, la Eisen AG assume che la Commissione non ha indicato le disposizioni che la ricorrente avrebbe trasgredito, limitandosi a richiamarsi complessivamente all'art. 15 della decisione n. 1836/81 il quale, al n. 1, stabilisce che «i negozianti di acciaio che contravvengono alle disposizioni degli articoli da 2 a 13 sono passibili di ammende che possono andare fino al doppio del valore delle vendite irregolari».

27 Benché la motivazione della decisione sia effettivamente piuttosto sommaria, si deve tuttavia ricordare che la comunicazione degli addebiti in dato 16 agosto 1982 fa carico alla Eisen AG di aver effettuato «sottoquotazioni» rispetto al listino e che ciò equivale ad addebitare all'impresa di aver applicato condizioni disuguali a negozi equiparabili, cioè di aver tenuto un comportamento punito dall'art. 8. La sottoquotazione rispetto al listino pubblicato implica infatti necessariamente una disuguaglianza rispetto ai negozi conclusi applicando i prezzi indicati nel listino.

28 È poi chiaro che la ricorrente non si è ingannata sulla natura dell'addebito, come dimostrano le osservazioni in data 20 settembre 1982 in risposta alla comunicazione degli addebiti, in cui essa adduce le diverse caratteristiche dei negozi.

29 Si deve dunque concludere che la trasgressione addebitata alla Eisen AG emerge chiaramente dal complesso della comunicazione degli addebiti e della decisione e che, già durante il procedimento amministrativo, la ricorrente aveva perfettamente compreso la portata dell'addebito mossole.

30 Fra le censure relative all'inosservanza di forme essenziali, la Eisen AG ha inoltre sostenuto che la Commissione ha trasgredito le prerogative della difesa in quanto, nel procedimento che ha portato alla decisione impugnata, non ha attirato l'attenzione della ricorrente sull'intenzione di non procedere ad indagini sulle prove a discarico offerte dalla ricorrente stessa.

31 La Commissione ha ribattuto che l'art. 36 del trattato CECA le impone di «mettere l'interessato in grado di presentare le sue osservazioni», prima di infliggere sanzioni pecuniarie o di fissare penalità di mora. Dando alla ricor-

rente la possibilità di depositare osservazioni scritte, la Commissione avrebbe adempiuto quest'obbligo.

32 Dalla lettera dell'art. 36 si desume che l'obbligo di cui sopra non può essere inteso nel senso che la Commissione debba ribattere alle tesi difensive dell'interessato. Detto articolo garantisce le prerogative della difesa dando all'interessato la possibilità di presentare osservazioni. Non si può pretendere che la Commissione ribatta a questi argomenti o effettui indagini ulteriori o proceda all'audizione di testimoni indicati dall'interessato, qualora ritenga che la pratica sia stata adeguatamente istruita. Ciò rischierebbe infatti di appesantire e far durare eccessivamente il procedimento per l'accertamento di una trasgressione. La censura va quindi disattesa.

33 Con le censure relative alla trasgressione del trattato CECA e della decisione n. 1836/81, la Eisen AG fa carico alla Commissione di non aver tenuto conto di varie norme di diritto sostantivo.

34 Dato quanto si è detto sopra, va in primo luogo respinta la censura relativa alla trasgressione dell'art. 15 del trattato CECA, a norma del quale tutte le decisioni dell'Alta Autorità devono essere motivate. Come si è già rilevato, non vi è infatti alcun motivo per sostenere che la decisione impugnata non fosse motivata.

35 Per quanto riguarda la trasgressione dell'art. 15 della decisione n. 1836/81, si è già osservato che l'illecito accertato dalla Commissione non è «la sottoquotazione dei prezzi dei listini» in quanto tale, bensì l'avere effettuato negozi a condizioni disuguali che deriva necessariamente da detta sottoquotazione. L'argomento secondo cui la sottoquotazione non è contemplata dall'art. 15 come illecito autonomo non è quindi pertinente.

36 Quanto agli artt. 36 e 47 del trattato CECA e 11 e 14 della decisione n. 1836/81, si deve notare che queste disposizioni attribuiscono alla Commissione poteri d'indagine e di controllo di cui questa si può valere quando lo ritenga necessario per accertare una trasgressione. Essa è obbligata ad effet-

tuare indagini o a chiedere ulteriori informazioni solo se ritiene che i dati già in suo possesso non siano all'uopo sufficienti. La trasgressione di queste disposizioni non può quindi essere provata indipendentemente dalla questione se il provvedimento che ha inflitto l'ammenda fosse fondato. La soluzione affermativa di tale questione, come nel presente caso, implica automaticamente il rigetto delle censure relative alla trasgressione dei sopra menzionati articoli.

37 Per quanto riguarda infine il mezzo relativo allo sviamento di potere, si deve osservare che le considerazioni sopra svolte implicano il rigetto di questo mezzo nella parte in cui si basa sull'assunto che la Commissione abbia inflitto un'ammenda per illeciti non provati.

38 Per la parte in cui si basa sull'assunto che l'ammenda sarebbe stata commisurata largamente per scopi di prevenzione generale, basta ricordare che nella stessa decisione è detto espressamente che «l'entità dell'ammenda dev'essere tale da dissuadere l'impresa dal commettere nuove sottoquotazioni».

39 L'infliggere un'ammenda come sanzione di un comportamento illecito e allo scopo di dissuadere l'interessato dal recidivare è conforme al diritto comunitario, indipendentemente dal fatto che la sanzione possa avere del pari efficacia preventiva generale.

40 Stando così le cose, si deve concludere che l'esame di questo mezzo non ha rivelato alcunché atto a dimostrare che la Commissione abbia commesso uno sviamento di potere. Il mezzo va di conseguenza disatteso.

41 In subordine, la Eisen AG ha chiesto la riduzione dell'ammenda.

42 A questo proposito si deve rilevare che i provvedimenti diretti al risanamento del mercato dell'acciaio riguardano in primo luogo i produttori e che la parte dei commercianti nel processo di risanamento, pur essendo importante, è secondaria rispetto a quella dei produttori.

43 Quando si tratta di una trasgressione commessa da un commerciante, la minore influenza che questi può esercitare sulla situazione del mercato costituisce quindi una circostanza che attenua la gravità dell'illecito.

44 Ciò premesso, l'inflizione di un'ammenda molto elevata può essere giustificata unicamente da circostanze che dimostrino la particolare gravità della trasgressione commessa dal commerciante e che spetta alla Commissione accertare.

45 Tenuto conto del fatto che la Commissione ha motivato l'applicazione alla Eisen AG di un'ammenda pari al 110 % delle sottoquotazioni con la semplice considerazione «che l'entità dell'ammenda dev'essere tale da dissuadere l'impresa dal commettere nuove sottoquotazioni», si deve concludere che questa percentuale nel presente caso è ingiustificata.

46 Viste le circostanze e il comportamento della Eisen AG nel suo complesso, la Corte ritiene che l'ammenda vada ridotta alla metà, cioè a DM 66 868.

Sulle spese

47 A norma dell'art. 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. La ricorrente è rimasta soccombente nella parte essenziale dei suoi mezzi e va quindi condannata alle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (quarta sezione)

dichiara e statuisce:

1° L'ammenda inflitta alla ricorrente è commisurata in DM 66 868.

2° Il ricorso è respinto per la parte restante.

3° La ricorrente è condannata alle spese.

Koopmans Bahlmann

Pescatore O'Keeffe Bosco

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 16 maggio 1984.

Per il cancelliere

J. A. Pompe

cancelliere aggiunto

Il presidente della quarta sezione

T. Koopmans

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE PIETER VERLOREN VAN THEMAAT DEL 29 FEBBRAIO 1984 [1]

Signor presidente,
signori giudici,

1. Introduzione

Il ricorso dell'Eisen und Metall AG di cui devo occuparmi oggi è diretto contro la decisione 9 dicembre 1982 con cui la Commissione ha inflitto un'ammenda. Questa decisione è a sua volta basata sull'art. 15 della decisione generale n. 1836/81/CECA. La ricorrente vi chiede:

1) di annullare l'ammenda di DM 133 736 che le è stata inflitta; in subordine, di ridurne l'importo;

2) di annullare gli articoli 1 e 2 della decisione.

A sostegno la ricorrente deduce:

I. l'inosservanza di forme essenziali, in particolare l'insufficienza di motivazione;

II. la trasgressione del trattato CECA e delle norme per la sua applicazione;

III. lo sviamento di poteri.

Prima di occuparmi di questi mezzi, ritengo opportuno fare alcune considerazioni generali.

Come si desume dall'art. 80 del trattato CECA, a parte le eccezioni ivi contem-

1 — Traduzione dall'olandese.